



Piazza Grande 18  
Casella postale  
6601 Locarno  
Telefono 091 756 31 11  
Fax      091 756 32 61  
e-mail    citta@locarno.ch

Ns. rif. 876/MC/ff

Locarno, 7 novembre 2011

Gentile Signora Eva Feistmann  
Egredi Signori Pierre Mellini e Ronnie  
Moretti

## **Interrogazione 29 settembre 2011 “Gestione rifiuti urbani – il principio di causalità non va più ignorato!”**

Gentile Signora, Egredi Signori,

la sentenza del Tribunale federale nel caso che concerne il Comune di Romanel sur Lausanne introduce in modo chiaro un elemento che, pur figurando in commenti e testi giuridici di vario genere, viene trattato a fondo per la prima volta, facendo giustamente chiarezza su di un tema che in precedenza era stato oggetto di molte altre sentenze. A titolo di esempio, citiamo solo quella del Tribunale federale del 10 settembre 2004 in re Comune di C., dove veniva confermata una tassa forfetaria intimata ai proprietari di una residenza secondaria.

Come già anticipato nel MM nr. 78 del 25 agosto 2010, il nostro attuale Regolamento sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è in vigore da oltre 20 anni ed è sempre stato riconfermato in sede ricorsuale. Inoltre, permette di garantire una copertura dei costi in ragione dell'80% del totale, quindi perfettamente in linea con quanto sentenziato dal Tribunale federale, che indica nel 30% la quota massima di finanziamento tramite imposte. Ciò non toglie che una modifica radicale dell'art. 16 si renderà necessaria, indipendentemente da quanto stabilito dalla massima istanza giudiziaria del nostro Paese che in questo frangente ha posto l'accento sul carattere incitativo che deve assumere la tassa causale.

Come avete giustamente rilevato, l'esito della votazione del 18 maggio 2003 è stato categorico e ha impedito di mettere in vigore la modifica legislativa votata a suo tempo dal Consiglio Comunale. Poco conta ora sindacare sulla legalità o meno del referendum lanciato allora ed accolto a larga maggioranza dai cittadini di Locarno.

Proprio perché intenzionato a riproporre il tema nel corso della presente legislatura, il Municipio ha fatto elaborare dai servizi dell'amministrazione un nuovo concetto di tassa causale, con l'intento di introdurla all'inizio del 2011. Non nascondiamo il fatto che il progetto aggregativo ha influenzato alcune decisioni del Municipio, ma soprattutto ci ha indotto a sospendere l'iter di alcuni dossier, in attesa di conoscere l'esito della votazione consultiva dello scorso 25 settembre. Proprio nelle ultime sedute il Municipio ha quindi riavviato svariate procedure, con l'intento di recuperare il tempo dedicato al progetto aggregativo.

Nel merito delle domande, rispondiamo che:

**È intenzionato il Municipio ad agire celermente per conformarsi al disposto dell'art. 32 a della LPA?**

Effettivamente è nostra intenzione allestire prossimamente tutta la documentazione necessaria per sottoporre al Legislativo una proposta di modifica dell'art. 16 del Regolamento comunale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, ci sembra importante attendere un riscontro anche dall'Autorità cantonale che ha ricevuto svariate sollecitazioni a tale proposito. In particolare, la Commissione della legislazione del Gran Consiglio ha ripreso l'esame dell'iniziativa parlamentare elaborata, presentata al riguardo il 19 ottobre 2009 dall'allora gran consigliere Manuele Bertoli e cofirmatari, chiedendo al Consiglio di Stato di pronunciarsi al riguardo. I servizi interessati del Dipartimento del Territorio e la Sezione Enti Locali del Dipartimento delle istituzioni stanno preparando una risposta in tal senso che dovrebbe essere sottoposta a breve al Governo. In seguito, il Legislativo cantonale sarà chiamato a pronunciarsi sul tema, giungendo magari ad un cambiamento radicale nelle modalità di riscossione della tassa sui rifiuti, uniformandone la tariffa a livello cantonale e sanando di fatto la situazione per quei Comuni che fino ad ora non impongono alcun tipo di tassa ai loro cittadini e per quelli che dispongono di modalità di riscossione non pienamente conformi con il diritto federale.

**Entro quale termine?**

Ci sembra evidente che non avrebbe molto senso operare ora in forma autonoma e unilaterale, a fronte di una concreta ipotesi di lavoro sviluppata sul piano cantonale. Non ci è quindi possibile al momento definire con precisione i termini entro i quali si muoverà il Municipio, ma confidiamo nel fatto che il Gran Consiglio possa esprimersi entro pochi mesi. Se l'esito dovesse risultare negativo, verrà riavviato il discorso a livello locale, per giungere così a proporre la modifica dell'art. 16, nei sensi dettati dalla sentenza citata in ingresso.

**Non da ultimo, non reputa il Municipio che tale applicazione porrebbe fine al turismo della spazzatura generato dalle differenze nei sistemi di incasso finora esistenti con i Comuni vicini?**

Chiaramente il nostro Comune soffre della pressione esercitata indirettamente dagli abitanti degli altri Comuni che, giornalmente, trasportano i loro rifiuti a Locarno. Lo dimostrano le numerose contravvenzioni che vengono avviate ogni mese da parte dei nostri servizi e i quantitativi complessivi in crescita. Proprio per questo motivo, sarà ancora più importante, in mancanza di una decisione sul piano cantonale, trovare una soluzione tariffale che risulti in sintonia con quanto avviene nei Comuni limitrofi, pur non potendo, per ovvi motivi, affrontare il tema di una tassa regionale.

Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

Il Sindaco:  
dott. avv. Carla Speziali

Per il Municipio

Il Segretario:  
avv. Marco Gerosa

## INTERROGAZIONE

### Gestione rifiuti urbani – il principio di causalità non va più ignorato!

Nella nota sentenza del 4 luglio 2011, ripresa e commentata da tutti gli organi di stampa, il Tribunale federale ribadisce che in materia di copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, né il prelievo di una tassa forfettaria uguale per tutti, né il sistema del prelievo dalle imposte comunali sono conformi al principio di causalità sancito dall'art. 2 e 32a della Legge federale sulla protezione dell'ambiente.(LP Amb; RS 814.01)

#### Art. 2 Principio di causalità

Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa.

#### Art. 32a<sup>2</sup> Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità.

La tassa base unica infatti, che copre gli oneri amministrativi, dev'essere limitata a un massimo del 30%, mentre il 70% al minimo va addebitato in funzione del volume di rifiuti effettivamente prodotti e consegnato al servizio eliminazione da ogni singola persona o economia domestica. Il principio di causalità evocato ha una funzione educativa, nel senso che vuole incitare il cittadino a un atteggiamento attento e rispettoso. Una tassa uniforme priva di carattere incitativo non assolve a questa funzione.

Il Tribunale federale ritiene altresì che per tutti i Comuni un periodo di dieci anni dall'entrata in funzione della LPA sia stato più che sufficiente alla necessaria transizione e chi a tutt'oggi applica ancora tasse non conformi al principio di causalità si trova in una situazione di manifesta illegalità.

Dal nostro Consiglio comunale la questione dell'adeguamento della prassi all'art. 16 del "Regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti" è stata più volte sollevata, finora con scarso successo, considerato che la misura rimane invisibile a un partito politico che minaccia di impugnare la decisione con referendum popolare.

Come puntualizza la giurisprudenza, è difficile immaginare come una tassa forfettaria per economia domestica possa tener conto della quantità di rifiuti prodotti (VERONIKA HUBER-WÄLCHLI, Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursacher-gerechte Gebühren, in DEP 1999 35 p. 43 et 56; URSULA BRUNNER, Commentaire LPE, n° 82 ad art. 32a LPE; BENOÎT REVAZ, op. cit., p. 314; MARTIN FRICK, Das Verursacherprinzip in Verfassung und Gesetz, Berne 2004, p. 181 et les références citées).

In effetti, con questo sistema, due economie domestiche comprendenti uno stesso numero di persone, possono produrre una quantità differente di rifiuti e pagare la stessa tassa non incentivando la riduzione della quantità di rifiuti.

Lo stesso discorso vale ovviamente anche per i commerci e le residenze secondarie.

Si può quindi tranquillamente concludere che il prelievo di una tassa forfettaria per economia domestica come indicato dall'art. 16 del citato regolamento comunale è contrario all'art. 32° LP Amb. E viola di conseguenza l'art. 49 della Costituzione federale che recita:

#### Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale

<sup>1</sup> Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.

<sup>2</sup> La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.

e quindi, per analogia applicabile anche al regolamento comunale.

Finalmente l'alto tribunale federale ha fatto chiarezza su tale equivoco, nel senso che non compete ai cittadini di un Comune o di un Cantone invalidare una legge federale regolarmente entrata in vigore, in questo caso 26 anni fa. E' evidente che una tassa uguale per tutti penalizza chi si dà la pena di separare e minimizzare gli scarti ed è quindi chiamato a sussidiare i comportamenti menefreghisti altrui.

Sappiamo che il Municipio di Locarno aveva già proposto alcuni anni fa l'introduzione della "tassa sul sacco", conforme al principio di causalità, decisione poi capovolta in votazione referendaria voluta dalla Lega dei Ticinesi. Da quanto si evince dalla succitata sentenza, tale referendum era manifestamente illegale, come tutti gli altri lanciati dalla stessa formazione politica in altri comuni come pure sul piano cantonale.

Considerato che l'introduzione della tassa causale era prevista dal Piano finanziario a partire dal gennaio 2011, alla luce dell'inequivocabile sentenza della massima autorità giudiziaria, si chiede:

- è intenzionato il Municipio ad agire celermente per conformarsi al disposto dell'art. 32a della LPA?
- entro quale termine?
- Non da ultimo, non reputa il Municipio che tale applicazione porrebbe fine al turismo della spazzatura generato dalle differenze nei sistemi di incasso finora esistenti con i Comuni vicini?

Pierre Mellini

Eva Feistmann

Ronnie Moretti

Locarno, 29 settembre 2011